



COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia dell'Aquila

ORDINANZA SINDACALE n. 29 del 25 ottobre 2023

OGGETTO: Provvedimento di carattere contingibile ed urgente per divieto consumo acqua potabile distribuita in via Silicata, palazzine A.T.E.R.

IL SINDACO

Premesso:

- che in data odierna il Comune di Ortucchio è venuto a conoscenza di un caso di Legionella nell'immobile A.T.E.R. sito in via Silicata (nota ASL 1 Avezzano – L'Aquila – Sulmona prot. n. 131663/23 del 6.10.2023);
- che dalla lettura della nota di cui sopra, è emerso che dalle analisi di tali campionamenti da parte dell'ARTA (prot. n. 0042836/23 del 27.9.2023) si sia rilevata una significativa contaminazione dell'impianto idrico;
- che con nota prot. n. 5744 del 25.10.2023, l'Ufficio Tecnico Comunale ha trasmesso all'A.T.E.R. il rapporto della ASL 1 – Avezzano – Sulmona – L'Aquila con le relative prescrizioni in allegato per richiedere all'A.T.E.R. una verifica dell'impianto su tutto l'edificio e non solo limitatamente all'immobile oggetto di analisi;

Tenuto conto che

- l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.
- il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

Considerato, pertanto che:

- sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli alla salute e all'incolumità pubblica;
- in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la tutela della salute della collettività, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;



COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia dell'Aquila

- tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

Tenuto conto che, per la particolare urgenza di procedere e per le sue caratteristiche di provvedimento rivolto non necessita di comunicazione di avvio del procedimento;

IL SINDACO

Richiamato l'art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 31 del 2 febbraio 2001 "Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano";

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

Visto altresì l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

Considerata la necessità di emettere la presente ordinanza di divieto assoluto di utilizzo dell'acqua ad uso potabile ed alimentare, limitatamente alle utenze site in via Silicata, palazzine A.T.E.R. di Ortucchio, al fine di salvaguardare la salute pubblica ed evitare conseguenze alle persone, fino al ripristino delle condizioni di conformità

ORDINA

al fine di evitare potenziali pericoli, in via precauzionale, la sospensione dell'uso potabile dell'acqua limitatamente alle utenze ubicate in via Silicata, palazzine A.T.E.R. di questo Comune, fino a nuova disposizione di revoca del presente provvedimento a seguito di comunicazione di avvenuta risoluzione della problematica igienico-sanitaria da parte del Consorzio Acquedottistico Marsicano;

IMPEGNA

- il Consorzio Acquedottistico Marsicano a monitorare, in collaborazione con l'ASL 1 Avezzano - L'Aquila - Sulmona, Dipartimento di Prevenzione, lo stato di inquinamento dell'acqua distribuita in via Silicata, palazzine A.T.E.R., facendo obbligo alla stessa società di comunicare tempestivamente al Comune la cessazione delle condizioni di rischio.

STABILISCE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Ortucchio e venga notificata al Dipartimento Prevenzione e Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale 1 Avezzano - L'Aquila - Sulmona, al Consorzio Acquedottistico Marsicano, al Prefetto di L'Aquila, al Commissariato di Pubblica Sicurezza e ai Vigili Urbani.



COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia dell'Aquila

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente ordinanza.

Gli Uffici e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione e controllo dell'osservanza della presente ordinanza.

IL SINDACO

Raffaele Favoriti



